



COMUNE DI SAN MINIATO

Provincia di Pisa

Settore Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico
U.O. Attivita' Economiche – S.U.A.P.

ORDINANZA n° 4883 del 02 novembre 2005

(Testo modificato con Ordinanza n.109 del 24/06/2015)

OGGETTO: DISCIPLINA DEGLI ORARI DEGLI ESERCIZI PER LA SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE, DEGLI ESERCIZI SIMILARI E DELLE ATTIVITA' DI PUBBLICO SPETTACOLO ED INTRATTENIMENTO .

IL SINDACO

Visto il regolamento comunale per la disciplina degli orari dei pubblici esercizi e delle attività assimilate, approvato con delibera di Consiglio Comunale n°145 del 27/09/1994, in conformità a quanto disposto dalla Legge 25 Agosto 1991, n. 287;

Considerato che la Legge n. 287/91 è stata disapplicata nella Regione Toscana a partire dal 25 Febbraio 2005, a motivo dell'entrata in vigore della Legge Regionale 7 Febbraio 2005, n. 28, recante "Codice del Commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti", che è entrata in vigore per la parte relativa alla somministrazione di alimenti e bevande in virtù dell'art. 111;

Preso atto delle specifiche disposizioni regionali in materia di orari di attività degli esercizi di somministrazione alimenti e bevande, contenute nell'art.81 della menzionata L.R.28/2005;

Considerato che la proposta di regolamentazione scaturisce dalla volontà delle Amministrazioni dei Comuni di Castelfranco di Sotto, Fucecchio, Montopoli, San Miniato, S.Croce e S.Maria a Monte, con l'intento di uniformare gli orari e le modalità di esercizio delle attività di somministrazione alimenti e bevande e di pubblico spettacolo ed intrattenimento, avendo l'obbiettivo di garantire gli stessi livelli di garanzia del servizio ma anche di tutela del riposo e della quiete pubblica;

Rilevato che sulla bozza del provvedimento è stato richiesto il parere delle organizzazioni imprenditoriali del commercio, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore, delle associazioni dei consumatori e delle organizzazioni imprenditoriali artigianali della piccola e media impresa, nonché delle organizzazioni imprenditoriali degli esercenti locali di pubblico spettacolo, ai sensi dell'art. 81 comma 2 della Legge Regionale n. 28/05 e nello spirito di concertazione enunciato dal nuovo Testo Unico sul commercio della Regione Toscana, in particolare dall'Art. 2 comma 2 Lettera H;

Rilevato come in merito siano pervenute le seguenti osservazioni da parte delle varie organizzazioni ed associazioni interpellate, esaminate successivamente da parte delle Amministrazioni Comunali:

- Nota AUSL n°11 – U.O. Igiene Pubblica e del Territorio in data 18/08/2005, prot n°39132;

- Nota del Comando di Polizia Municipale del Comune di San Miniato del 01/09/2005;
- Nota della Federconsumatori Toscana in data 27/07/2005;

Tenuto conto delle osservazioni presentate, adeguatamente valutate in apposita riunione degli Uffici competenti dei Comuni del Comprensorio;

Visto l'art.81 della Legge Regionale 7 febbraio 2005, n°28 "Codice del commercio";

Vista la Legge Regionale del 22.07.1998, n°38 "Governare del tempo e dello spazio urbano e pianificazione degli orari della città";

Visto l'art.50, comma 7, della Legge 18.08.2000 n.267, "Testo unico delle leggi sullo ordinamento degli enti locali", che attribuisce al Sindaco il potere di coordinare e riorganizzare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il vigente Statuto comunale;

O R D I N A

Di stabilire le seguenti disposizioni in materia di orari di esercizio relativamente alle seguenti attività:

- **esercizi di somministrazione di alimenti e bevande,**
- **attività similari,**
- **locali ed attività di pubblico spettacolo ed intrattenimento,**
- **circoli privati.**

ART.1

Definizioni

Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono costituiti da un'unica tipologia così definita: esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande; tali esercizi possono somministrare anche le bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

Le attività similari sono quelle indicate nell'art.11 della presente Ordinanza.

L'attività di somministrazione di alimenti e bevande da parte dei circoli privati è definita dal D.P.R. 4 aprile 2001, n°235 e si svolge nel rispetto degli orari di cui alla presente Ordinanza.

Per esercizi misti si intendono quelli muniti di autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande ed autorizzati anche per l'attività di commercio al dettaglio oppure alla vendita di articoli di monopolio, quotidiani e periodici ed altri prodotti soggetti a normative particolari.

Per orario estivo si intende quello compreso nel periodo in cui è in vigore l'ora legale. Per orario invernale si intende quello compreso nel periodo in cui è in vigore l'ora solare.

Per turno di chiusura si intende la chiusura dell'esercizio per un'intera giornata nel corso di ogni settimana.

CAPO I
DISPOSIZIONI PER GLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE

ART.2

Orario degli esercizi di somministrazione

abrogato con Ordinanza n°109 del 24/06/2015

ART.3

Orari delle attività all'aperto degli esercizi di somministrazione

Negli esercizi di somministrazione di cui al precedente articolo 2, l'attività all'aperto, su suolo pubblico o privato, deve essere inderogabilmente compresa fra le ore **07:00 e le ore 01:00** del giorno successivo. In ogni caso, è fatto salvo quanto previsto dal Piano Comunale di Classificazione Acustica e dai regolamenti attuativi.

Gli esercizi di somministrazione, congiunta a prevalente attività di trattenimento e svago, osservano l'orario stabilito per l'espletamento dell'attività all'aperto di pubblico spettacolo e di intrattenimento.

ART.4

Orario in esercizi misti

abrogato con Ordinanza n°109 del 24/06/2015

ART.5

Orario delle attività di somministrazione annesse a strutture alberghiere

abrogato con Ordinanza n°109 del 24/06/2015

ART.6

Orari delle attività musicali in pubblici esercizi di somministrazione

Nei locali al chiuso é possibile effettuare trattenimenti musicali dal vivo o mediante musica riprodotta in orario compreso tra le ore **10:00 e l'orario di chiusura**, a condizione che sia rispettato quanto previsto dall'art.23 del presente provvedimento.

Nei locali e spazi all'aperto, sia su area pubblica che privata, le attività di cui al precedente capoverso possono effettuarsi dalle ore **10:00 alle ore 24:00**, con interruzione obbligatoria dalle ore 13:00 alle ore 16:00, a condizione che sia rispettato quanto previsto dall'art.23 del presente provvedimento. In ogni caso, è fatto salvo quanto previsto dal Piano Comunale di Classificazione Acustica e dai regolamenti attuativi.

L'effettuazione di tali attività è subordinata alla presentazione di apposita denuncia di inizio attività nella quale dovranno essere indicati i giorni prescelti e a cui dovrà essere allegata la documentazione prevista dalla vigente normativa, anche relativa all'impatto acustico prodotto dall'attività stessa e, ove necessario, dovrà essere ottenuta l'autorizzazione di agibilità di cui all'art.80 del vigente T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18 giugno 1931, n°773.

ART.7

Chiusura degli esercizi

abrogato con Ordinanza n°109 del 24/06/2015

ART.8

Livelli minimi di servizio all'utenza

abrogato con Ordinanza n°109 del 24/06/2015

ART.9

Orario di svolgimento dei giochi leciti

Nei pubblici esercizi, si possono effettuare giochi leciti, se debitamente autorizzati, in conformità a quanto previsto dall'art.17 del presente provvedimento.

ART.10

Disposizioni particolari

abrogato con Ordinanza n°109 del 24/06/2015

CAPO II

DISPOSIZIONI PER ESERCIZI SIMILARI

ART.11

Orario pasticcerie, rosticcerie, ed altre attività similari

abrogato con Ordinanza n°109 del 24/06/2015

ART. 12

Chiusura infrasettimanale

abrogato con Ordinanza n°109 del 24/06/2015

CAPO III

DISPOSIZIONI PER LE ATTIVITÀ DI PUBBLICO SPETTACOLO ED INTRATTENIMENTO

ART. 13

Ambito di applicazione

Il presente titolo disciplina gli orari di apertura e chiusura degli esercizi di intrattenimento e svago, di cui al Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18/06/1931, n°773 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 14

Disposizioni generali

Gli esercenti sono liberi di determinare l'orario di apertura e chiusura del proprio esercizio, nel rispetto dei limiti e con le modalità di seguito indicate.

L'orario prescelto deve essere reso noto al pubblico e comunicato al Comune anche agli effetti della attività di vigilanza e controllo.

Per eventuali esigenze di pubblico interesse e di salvaguardia dell'inquinamento acustico e ambientale, nonché di quiete e di riposo notturno delle persone, il Sindaco può disporre riduzioni degli orari anche per singoli esercizi e determinate attività anche temporanee, in relazione all'ubicazione degli esercizi o delle attività nel contesto territoriale del Comune, con particolare riguardo alle aree urbane ad alta densità abitativa e residenziale

ART. 15

Orario di attività

Discoteche, night club, sale da ballo ed esercizi simili devono effettuare l'apertura della propria attività non prima delle 15:00 ed effettuare la **chiusura non oltre le 02:00** del giorno successivo.

E' data comunque agli esercenti la facoltà di posticipare l'orario di chiusura fino alle ore 05:00 nei giorni 24, 25, 26 e 31 dicembre, 1, 5 e 6 gennaio, ed in altre festività da individuare previa concertazione con le parti sociali.

Le attività di intrattenimento del pubblico a carattere culturale possono aprire anche in orario antimeridiano, non prima delle ore 08:00, dietro presentazione al comune di apposita comunicazione contenente il programma delle attività svolte.

Tutte le attività dovranno essere interrotte inderogabilmente all'orario di chiusura prescelto; al solo scopo di consentire l'evacuazione del pubblico, è concessa mezz'ora di compenso su tale orario.

ART. 16

Cinema e teatri

L'attività cinematografica e/o teatrale viene svolta osservando i seguenti orari di fascia massima consentita:

a) nei locali al chiuso:

- dalle ore 09:00 alle ore 01:00 (tutti i giorni esclusi i venerdì, sabato e prefestivi)

- dalle ore 09:00 alle ore 02:00 (i venerdì, sabato e prefestivi);

b) nelle strutture all'aperto:

- dalle ore 21:00 alle ore 01:00

ART. 17

Sale giochi e giochi leciti

L'esercizio dell'attività di sala giochi è consentito non prima delle ore 09:00 e non oltre le ore 01:00 del giorno successivo.

L'utilizzo di giochi leciti all'interno di altri esercizi di qualsiasi tipo, osserva l'orario di apertura e chiusura di detti esercizi.

ART. 18

Chiusura infrasettimanale

La chiusura infrasettimanale dell'esercizio è facoltativa.

Gli esercenti possono osservare tale chiusura in uno o più giorni predeterminati della settimana che saranno scelti, comunicati al Comune e resi noti al pubblico con mezzi idonei.

ART. 19

Manifestazioni all'aperto

Gli orari di esercizio delle attività di trattenimento e svago di ogni tipo, svolte nell'ambito di manifestazioni all'aperto, sono fissati tra le ore **10:00 e le ore 24:00**, e tra le ore **10:00 e le ore 01:00 del giorno successivo per le attività di sola somministrazione di alimenti e bevande**. In

ogni caso è fatto salvo quanto previsto dal Piano Comunale di Classificazione Acustica e dai relativi regolamenti di attuazione.

Nel caso in cui la manifestazione sia oggetto di rilascio di autorizzazione in deroga ai livelli di rumorosità stabiliti dal Piano Comunale, gli orari di esercizio vengono fissati all'atto del rilascio della autorizzazione.

CAPO IV DISPOSIZIONI PER I CIRCOLI PRIVATI

ART.20

Disposizioni per i circoli privati

abrogato con Ordinanza n°109 del 24/06/2015

CAPO V DISPOSIZIONI COMUNI

ART.21

Informazione al pubblico

Gli esercenti hanno l'obbligo di rendere noto al pubblico l'orario prescelto ed i giorni di eventuale chiusura infrasettimanale con l'esposizione, anche durante la chiusura dell'esercizio, di apposito cartello ben visibile dall'esterno o con altri strumenti idonei al medesimo scopo.

ART.22

Riduzione, modifica degli orari

Il Sindaco, per documentate esigenze di interesse pubblico e di salvaguardia dall'inquinamento acustico e ambientale, può ridurre, anche per singoli esercizi o parte di essi:

- gli orari di apertura dei locali di somministrazione di alimenti e bevande;
- gli orari dei trattenimenti musicali eventualmente svolti in detti esercizi;
- gli orari dei locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento;
- gli orari di attività degli esercizi di cui all'art.5;
- gli orari di somministrazione di alimenti e bevande ai soci nei circoli privati.

In occasione di ulteriori festività, oltre a quelle già indicate nel presente provvedimento, ed altre specifiche manifestazioni e ricorrenze, il Sindaco può stabilire, con apposito provvedimento, deroghe agli orari di apertura al pubblico degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e dei locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento.

ART.23

Inquinamento acustico

Le attività di:

- somministrazione alimenti, pasti e bevande oggetto della presente ordinanza;

- trattenimento musicale effettuato nei pubblici esercizi di somministrazione;
- pubblico spettacolo e trattenimento;
- circoli privati

devono svolgersi, negli spazi al chiuso ed all'aperto, senza superare:

- i limiti massimi di esposizione al rumore in ambiente interno, di cui al D.P.C.M. 215/99, e successive modifiche ed integrazioni e della normativa regionale vigente in materia, quando si utilizzano sorgenti sonore e/o impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora;
- i valori limite assoluti di immissione in ambiente esterno;
- i valori limite assoluti e differenziali di immissione all'interno degli ambienti abitativi previsti dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico.

Sono fatte salve le disposizioni di cui alla Legge 447/95 e dal Piano Comunale di Classificazione Acustica, in particolare per quanto riguarda le autorizzazioni in deroga in occasione di manifestazioni pubbliche, da effettuare nel rispetto della normativa vigente.

ART.24

Sanzioni

L'inosservanza delle disposizioni della presente Ordinanza è punita con le sanzioni amministrative previste dall'articolo 103 della Legge Regionale n°28/05 e dalle altre vigenti normative di settore, ove applicabili; in tutti gli altri casi, ove non siano disposte sanzioni dalle normative di settore, l'inosservanza delle disposizioni della presente Ordinanza è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 500,00, ai sensi dell'art.7 bis del D.Lgs. n°267/00 e successive modifiche ed integrazioni.

ART.25

Norme finali e transitorie

La presente Ordinanza entra in vigore il **1° dicembre 2005**.

E' abrogata qualunque autorizzazione precedentemente rilasciata e qualunque provvedimento in precedenza approvato che contrasti con le disposizioni contenute nel presente provvedimento.

DISPONE

di revocare le disposizioni contenute nel Regolamento Comunale per la disciplina degli orari dei Pubblici Esercizi ed attività assimilate, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n°145 del 27/09/1994.

Il Sindaco dispone altresì che la presente Ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi e portata a conoscenza degli interessati, trasmessa al Comando di Polizia Municipale ed alla locale Stazione dei Carabinieri, per i controlli previsti dalle leggi vigenti in materia.

Ad essa saranno altre idonee forme di pubblicità per la cittadinanza, ivi compresa la pubblicazione sul sito del Comune e degli Sportelli Unici integrati – Comprensorio del Cuoio.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 e ss. della Legge 7/8/1990, n°241, si dà atto che il responsabile del procedimento è il responsabile del Servizio Attività Economiche-S.U.A.P.

Contro il presente provvedimento, ai sensi dell'art.3 u.c. della Legge n°241/90, gli interessati possono proporre entro il termine di 60 giorni, decorrenti dalla data della conoscenza del presente atto, Ricorso Giurisdizionale al T.A.R. della Toscana, o entro 120 giorni Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica.

IL Sindaco
Angelo Frosini